Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 giugno 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 luglio 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1952
registro Presidenza n. 59, foglio n. 82

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

JOANNAS Albino di Giovanni e di Doyme Teresa, da Exilles (Torino), classe 1920, soldato, partigiano combattente. — Nella guerra partigiana si distingueva per entusiastica e coraggiosa attività raggiungendo incarico di comando. Ferito e gravemente mutilato, continuava a mantenere il suo posto di combattente Catturato veniva rilasciato in considerazione delle condizioni fisiche, ma appena liberato subito riprendeva la lotta, distinguendosi brillantemente in numerosi combattimenti, e, particolarmente, nelle giornate della liberazione. — Val Chisone-Val Susa, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

GALLO Luigi di G. Battista e di Robba Marianna, da Monastero Bormida (Asti), classe 1910, appuntato dei carabinieri, partigiano combattente. — Nella guerra partigiana si distingueva per doti di animatore e di organizzatore, forniva in combattimento belle prove di decisione e di coraggio e raggiungeva incarichi di responsabilità e di comando. — Zona Bormida, aprile 1944-aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

RICALDONE Alfredo fu Attilio e di Piccinino Luigia, da Savona, classe 1918, sergente maggiore del genio in congedo, partigiano combattente. — Nella lotta partigiana si distingueva animatore e combattente di valore fornendo anche belle prove di decisione e di capacità di comando. Particolarmente si distingueva nei combattimenti di Mombello e di Moncalvo. — Zona di Monferrato, 15 maggio 1944, aprile 1945.

ZECCHIERO Pasqualino fu Antonio e fu Pinna Maria, da Santa Teresa di Gallura (Sassari), classe 1915, 2° nocchiere di porto, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio collaborava attivamente con le formazioni partigiane. Tratto in arresto per questa sua attività e riuscito a fuggire, si distingueva ripetutamente nella guerra di montagna, per coraggio, decisione e capacità di comando. Particolarmente segnalato il comportamento da lui tenuto nei combattimenti di Cometo e di Villatalla. — Valle Maurina (Imperia), agosto 1944-aprile 1945.

(2532)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1826.

Estinzione della « Fondazione Giuliana Civinini » e devoluzione ad un unico premio del relativo patrimonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 dicembre 1928, n. 3320, che erige in ente morale la Fondazione « Giuliana Civinini », avente lo scopo di promuovere la pubblicazione di opere artistiche e di letteratura coloniale premiandole con la assegnazione di premi biennali perpetui di L. 5000, e ne approva il relativo statuto;

Visto il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1533, che modifica detto statuto, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 gennaio 1947, n. 549, che apporta ulteriori modifiche allo statuto stesso;

Vista la lettera 16 marzo 1950 del fondatore gr. uff. Guelfo Civinini;

Visto l'art. 27, primo comma, del Codice civile;

Ritenuto che il patrimonio della Fondazione, per la sua esigua entità, è ormai inadeguato al conseguimento dello scopo prefisso nell'atto costitutivo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio della Fondazione « Giuliana Civinini », viene devoluto alla costituzione di un unico premio da assegnarsi ad un'opera di letteratura coloniale del genere indicato dallo statuto della Fondazione, tanto inedita come se pubblicata dalla data dell'assegnazione dell'ultimo premio.

Art. 2.

L'ammontare del premio sarà costituito dall'intero patrimonio della Fondazione, e cioè da buoni del Tesoro 5 % 1950 per il valore nominale di L. 50.000, più

l'importo di L. 13.685 risultante dagli interessi maturati sui buoni del Tesoro medesimi dalla data di assegnazione dell'ultimo premio fino alla loro scadenza.

Art. 3.

Il premio verrà conferito il 14 luglio 1952 a giudizio della Commissione istituita secondo le norme del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1533.

Art. 4.

Nella stessa data dell'assegnazione del premio di cui al precedente art. 3, la Fondazione « Giuliana Civinini » rimarrà estinta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 12. — FRASCA

LEGGE 1° maggio 1952, n. 579.

Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, costituita con regio decreto 10 aprile 1936, n. 859, è posta in liquidazione.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nomina il commissario liquidatore con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il commissario liquidatore è assistito da un Collegio di revisori costituito di tre membri, di cui: uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla costituzione del Collegio dei revisori si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 3.

Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, in quanto non contrastino con le disposizioni stabilite dalla presente legge, si osservano le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 4.

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni demandate al Comitato di sorveglianza, previste all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè quelle previste dall'art. 2403 del Codice civile, in quanto applicabili.

Il Collegio è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'agricoltura e per le foreste od il commissario lo ritenga opportuno.

Art. 5.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'ente, richiedendo, ove occorra, la assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma, quindi, l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copie dei verbali di consegna e dell'inventario sono prontamente rimesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il commissario liquidatore provvede alla formazione dello stato attivo e passivo dell'ente e predispone il piano di liquidazione da sottoporre al Collegio dei revisori.

Entro il termine previsto dall'art. 1 della presente legge, il commissario liquidatore deposita il conto finale della gestione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al conto deve essere unita la relazione del Collegio dei revisori.

Del deposito, il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorsi 15 giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede sul rendiconto, con proprio decreto, ad istanza del commissario liquidatore.

Art. 7.

Il compenso al commissario liquidatore ed ai revisori è determinato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 1° maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — SCELBA — ZOLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 17 maggio 1952, n. 580.

Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, successivamente modificata per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della stessa legge è aumentata di altri 5 miliardi di lire.

Per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di sistemazione dei bacini montani l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della ridetta legge, è aumentata di oltre 3 miliardi di lire.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con il ricavato del prestito approvato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1951-1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — SCELBA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 maggio 1952, n. 581.

Modificazione degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli — e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni — vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.

Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, al penultimo comma, dopo le parole « erosione delle acque », sono aggiunte le seguenti:

« o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile ».

Al successivo art. 10, alla fine del secondo periodo dopo le parole « dell'art. 2 », sono aggiunte le seguenti:

« e può essere concesso indipendentemente dall'ampiezza dell'azienda da essi condotta ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — VANONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 582.

Estinzione della « Fondazione Giuseppina Petazzi » e devoluzione del relativo patrimonio alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1882, col quale venne eretta in ente morale la « Fondazione Giuseppina Petazzi », avente lo scopo di assegnare un premio biennale perpetuo di L. 5000 al clinico o chirurgo o comunque al sanitario che, nell'Africa orientale italiana od in Libia od eventualmente in Italia, avesse, nel frattempo, fatto fare alla scienza positivi progressi per prevenire od in qualche modo migliorare il trattamento curativo o preventivo dei tumori maligni o di altra malattia mal nota, particolarmente grave, insidiosa e di difficile diagnosi tempestiva, e venne approvato il relativo statuto;

Visto il decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, col quale furono apportate alcune modifiche allo statuto predetto;

Viste le lettere 14 aprile e 10 ottobre 1951 del fondatore gr. uff. dott. Ercole Petazzi, nonchè la lettera 30 agosto 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Considerato che il patrimonio della Fondazione è divenuto insufficiente per raggiungere lo scopo per il quale essa venne istituita;
Visto l'art. 27 del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

La « Fondazione Giuseppina Petazzi » è dichiarata estinta a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il patrimonio della Fondazione, capitali ed interessi maturati, esistenti alla data di estinzione, è devoluto alla « Lega italiana per la lotta contro i tumori » che lo destinerà per l'acquisto o per contribuire all'acquisto di un apparecchio per anestesia per la casa di cura di Sant'Andrea, che assiste e cura i cancerosi inguaribili meno abbienti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

De Gasperi

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 26. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1952, n. 583.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Massaua (Eritrea).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Massaua (Eritrea) alle dipendenze del Consolato generale in Asmara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1952

EINAUDI

De Gasperi

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 31. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1952, n. 584.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Stella, in contrada Santa Maria Lo Piano del comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina).

N. 584. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 15 gennaio 1951, integrato con successivo 10 ottobre 1951 e dichiarazione 10 dicembre 1950, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Stella, in contrada Santa Maria Lo Piano del comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 29. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1952, n. 585.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » della parrocchia di San Luca Evangelista, in Borgacciano a quella di San Michele Arcangelo in Padonchia, località del comune di Monterchi (Arezzo).

N. 585. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sansepolcro in data 25 dicembre 1948, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » della parrocchia di San Luca Evangelista, in Borgacciano a quella di San Michele Arcangelo in Padonchia, località del comune di Monterchi (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 27. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1952.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2770, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Imperia di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;
Visto che detto decreto stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 10.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;
Vista la deliberazione in data 11 luglio 1949 della Deputazione provinciale di Imperia, con la quale veniva aumentato fino a L. 100.000 il contributo annuo della Provincia stessa, per le spese su ricordate;
Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1951, con la quale la predetta deliberazione veniva approvata dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;
Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Imperia, costituito con il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2770, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, a L. 100.000 (centomila) annue con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Imperia di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio finanziario 1951-52, sarà prelevato sul relativo cap. 65 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 20 aprile 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952
Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 5, foglio n. 340

(2757)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1952.

Sostituzione di un componente del Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1949, relativo alla costituzione del Comitato speciale della assicurazione per la tubercolosi;

Vista la nota n. 2630-65321 del 29 marzo 1952, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha chiesto la sostituzione in seno al Comitato predetto del dott. Luigi Tamburini, dimissionario, con il dott. Agostino Sanna;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Agostino Sanna è chiamato a far parte del Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, quale esperto designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana ed in sostituzione del dott. Luigi Tamburini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1952.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo 20 luglio 1937;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Mariani e il rag. Cesare Masetti Fedi sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(2599)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1952.

Aggregazione al settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari;

Visto l'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Vista la richiesta dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

L'Istituto Poligrafico dello Stato è aggregato al settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2828)

DECRETI VICE COMMISSARIALI CONCERNENTI RIPRISTINO DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Numero redazionale	Data del decreto	Numero del decreto	Vice commissario del Governo Regione Trentino Alto-Adige	Cognome nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
2687	29-1-1952	906 Gab.	Bolzano	Svaigheri Pietro fu Pietro (defunto)	15- 1-1890 Campo Trens	Schweiger	Payrer Teresa ved. Svaigheri, moglie; Giuseppe e Giuseppina, figli.
2688	29-1-1952	902 Gab.	Id.	Angeli Andrea di Andrea	30- 8-1912 S. Leonardo in Passiria	Augscheller	Nestl Maria, moglie; Francesco-Andrea, figlio.
2689	31-1-1952	1074 Gab.	Id.	Prati Rosa fu Giuseppe	7- 3-1908 Nova Ponente	Wieser	Carlo, figlio.
2690	31-1-1952	905 Gab.	Id.	Ladurni Ignazio fu Martino	12- 7-1887 Lagundo	Ladurner	Fasolt Anna, moglie; Ignazio, Berta ed Erta, figli.
2691	20-2-1952	1659 Gab.	Id.	Massari Elena di Luigi	25- 5-1925 Varna	Mair	—
2692	20-2-1952	1658 Gab.	Id.	Franchini Maria di Sebastiano	28-12-1905 Dobbiaco	Jesacher	Annamaria e Ferdinando, figli.
2693	27-2-1952	2026 Gab.	Id.	Bosin Lodovico di Giovanni	25-12-1913 Fié	Oberhuber	—
2694	21-3-1952	3088 Gab.	Id.	Mondorno Alfredo	25- 9-1891 Merano	Aschberger	Holzeisen Maria, moglie.
2696	18-4-1952	4415 Gab.	Id.	Villi Giuseppe fu Nicolò	4- 1-1870 Moso in Passiria	Wilhem	Pfitscher Barbara, moglie; Balbina, Edoardo, Luigi, Giuseppe e Maria, figli.
2697	19-4-1952	3933 Gab.	Id.	Ferrante Urbano	1-12-1910 Innsbruck	Huber	Girtler Emma, moglie; Emma, Berta, Giusta, Zita, Antonio, Benedetto, Maria e Albino, figli.
2698	23-4-1952	3932 Gab.	Id.	Casari Corrado fu Giuseppe	29- 7-1889 Magrè	Cassar	Stimpfl Maria, moglie; Ugo, figlio, e Liebminger Geltrude moglie di Ugo.
2699	24-4-1952	3473 Gab.	Id.	De Mez Leone fu Ferdinando	28- 6-1885 Ortisei	Demetz	—
2700	26-4-1952	3620 Gab.	Id.	Ronco Floriano fu Paolo	23- 4-1891 Marebbe	Rungger	Maria, Angelina, Ottilia, Emilio e Rodolfo, figli.
2701	29-4-1952	4131 Gab.	Id.	Allori Oscar di Francesco	31- 1-1903 Tirolo	Haller	Gufler Cecilia, moglie; Francesco, Maria, Erica, Erna e Oscar, figli.
2702	30-4-1952	4090 Gab.	Id.	Stiriano Sigismondo fu Giorgio	1- 5-1908 Bressanone	Steier	—
2703	30-4-1952	4086 Gab.	Id.	Dallavia Elisabetta in Trezzi di Giuseppe	10- 3-1907 Silandro	Garber	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Riconoscimento del carattere scientifico all'Istituto neurologico « Carlo Besta » di Milano

Con decreto 29 febbraio 1952 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministero della pubblica istruzione è stato riconosciuto il carattere scientifico all'Istituto neurologico « Carlo Besta » di Milano.

(2767)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia ad accettare un'area di terreno.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 29 aprile 1952, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Narni la donazione di un'area di terreno.

(2768)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un'area di terreno.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 8 maggio 1952, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un'area di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Vibo Valentia (Catanzaro).

(2769)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a cedere una striscia di terreno.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 8 maggio 1952, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a cedere una striscia di terreno al comune di Imperia.

(2770)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sulmona (L'Aquila) di un mutuo di L. 11.634.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2794)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Incisa Valdarno (Firenze)

Con decreto Ministeriale 7 giugno 1952, n. 1954, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio della zona destinata al nuovo campo sportivo, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Incisa Valdarno (Firenze) vistato in tre planimetrie in scala 1 1000.

Per l'attuazione di detto piano è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(2764)

Approvazione del progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Milano relativo alla zona via Festa del Perdono, via Sant'Antonio, via Palletta, largo Richini e adiacenze.

Con decreto Ministeriale 5 giugno 1952, n. 446, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate, il progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Milano, relativo alla zona via Festa del Perdono, via Sant'Antonio, via Palletta, largo Richini ed adiacenze, firmato in due planimetrie in scale 1:500 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie integrative.

Per l'esecuzione di detto progetto resta fermo il termine fissato per l'attuazione del piano parziale originario, prorogato con decreto Ministeriale 14 marzo 1952.

(2762)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due relitti di alveo del torrente La Verde, siti nel comune di Bianco (Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 7 gennaio 1952, n. 2830, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due relitti di alveo del torrente La Verde, siti in agro del comune di Bianco (Reggio Calabria), lungo la sponda destra e la sinistra del detto torrente, subito a valle del ponte sulla strada statale n. 106, delle rispettive superfici di mq. 19.984 e mq. 29.200, e indicati nell'estratto catastale in data 20 agosto 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria che fa parte integrante del detto decreto.

(2503)

Classificazione nella 3ª categoria delle opere di sistemazione idraulica valliva del torrente Cava di Stomaco (Siracusa).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1952 (registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1952, al registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 267), sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti alla sistemazione del torrente Cava di Stomaco sul tratto vallivo, da un punto sito poco a monte dello sbocco del torrente Pedagaggi fino alla confluenza col fiume Lentini o Zena e interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella allegata corografia in scala 1:25000 redatta dall'Ufficio del genio civile di Siracusa in data 8 novembre 1951, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2667)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « L'Edile Giuglianese », con sede in Giugliano in Campania, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 maggio 1952, la Società cooperativa « L'Edile Giuglianese », con sede in Giugliano in Campania, costituita con atto in data 21 maggio 1946 del notaio Felice Piccinni, residente in Giugliano in Campania, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'ing. Riccardo Buonanno, residente in Napoli, piazza Cavour n. 168.

(2644)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Staffolana », con sede in Staffolo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1952, il sig. Antonio Caprari è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Staffolana », con sede in Staffolo, in sostituzione del sig. Francesco Bartelucci, dimissionario.

(2771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*).

Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
P. R. 3,50 % (1934)	323825	Cervati Elvira di Francesco, nubile, dom. a Capua (Caserta)	350 —
Id.	38834	Valeri Michele fu Domenico, dom. ad Hamilton Ontario (Canadà)	367,50
Id.	106102	Come sopra	427 —
Rendita 5 % (1935)	215292	Landolfi Raffaella di Domenico, moglie di Caffarella Sebastiano, dom. a Molfetta (Bari), vincolata	610 —
Cons. 3,50 % (1906)	183360	Ferrero Luciano fu avv. cav. Cipriano, dom. in Torino	840 —
Rendita 5 % (1935)	156763	Fondazione « Colonnello Mattia Tarantino » presso il reggimento Piemonte Cavalleria di Udine	75 —
Id.	198521	Fondazione « Colonnello Mattia Tarantino » presso il reggimento Piemonte Reale Cavalleria in Merano (Bolzano	40 —
Consolidato 3 %	42203	Confraternita Israelitica detta Cavè Torà ossia Amatori della legge, in Firenze, rappresentata dal suo presidente *pro tempore*	240 —
Id.	42204	Come sopra	138 —
Id.	7097	Come sopra	285 —
Cons. 3,50 % (1902)	20274	Confraternita Israelitica Hez Kaim (Albero di Vita) in Firenze, rappresentata dal suo presidente *pro tempore*	1.172,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 maggio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2515)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Capriata d'Orba (Alessandria), della estensione di ettari 314 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 luglio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Viadana, frazione San Matteo delle Chiaviche (Mantova), della estensione di ettari 870, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 marzo 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Volterra, località Mazzolla (Pisa), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Torricella Peligna (Chieti), della estensione di ettari 770 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 gennaio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Archi (Chieti), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Vicovaro (Roma), della estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 novembre 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(2785)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 5 giugno 1952, De Robertis Vito, notaio residente nel comune di Lonigo, distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel comune di Schio, stesso distretto.

(2766)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Udine in data 10 marzo 1952, n. 5170, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:

Di Vita prof. dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:

Araldo dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

~~Stazzi prof. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;~~

Menzani prof. Cesare, docente di igiene e polizia veterinaria;

Vittorio dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:

Ambrogio dott. Paolo Emilio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 maggio 1952

L'Alto Commissario MIGLIORI

(2732)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Modificazioni nella composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento di cinquanta tenenti medici e di nove tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente dell'Esercito, indetti con decreto Ministeriale 10 ottobre 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, registro n. 46, foglio n. 41, con il quale sono stati banditi due concorsi per il reclutamento di cinquanta tenenti medici e nove tenenti chimico-farmacisti nel servizio permanente dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1952, registro n. 3, foglio n. 111, con il quale sono state apportate modifiche al predetto decreto Ministeriale 10 ottobre 1951, nella parte riguardante la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1952, registro n. 13, foglio n. 166, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi;

Decreta:

Articolo unico.

La composizione delle Commissioni giudicatrici per la valutazione dei titoli e per gli esami dei concorsi per il reclutamento di cinquanta tenenti medici e nove tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente, prevista dall'art. 7 del decreto Ministeriale 10 ottobre 1951, è modificata nel senso che, fermo restando il numero dei componenti delle due Commissioni, la presidenza di ciascuna delle Commissioni stesse può essere affidata ad un ufficiale generale del servizio sanitario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1952
Registro n. 23, foglio n. 93

(2799)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno del 9° corso dell'Accademia militare in Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio ~~decreto 24 febbraio 1938, n. 329;~~

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 26825/12106 in data 4 aprile 1952.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami o per titoli ed esami per l'ammissione di allievi al primo anno del 9° corso dell'Accademia militare in Modena;

a) concorso riservato agli allievi del Collegio militare ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, per 416 posti (dei quali 40 per il servizio automobilistico, 7 per il servizio di commissariato (ruolo commissari) e 22 per il servizio di amministrazione;

b) concorso riservato ai sottufficiali, per 160 posti (dei quali 10 per il servizio automobilistico, 3 per il servizio di commissariato (ruolo commissari) e 8 per il servizio di amministrazione.

Poichè i sottufficiali dei carabinieri che aspirano alla nomina a sottotenente nell'arma propria, devono frequentare il biennio di Accademia insieme a tutti gli altri allievi, il numero dei posti messi a concorso con la lettera *b*), comprende già l'aliquota di 40 posti che, al termine del biennio stesso dovrà essere devoluta all'Arma dei carabinieri, in base ai criteri di cui agli articoli dal 16 al 23.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti, ad eccezione dell'aliquota riservata ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai candidati di cui alla lettera *a*) e viceversa.

Art. 3.

Il corso avrà inizio il 5 novembre 1952, presso l'Accademia militare in Modena ed avrà la durata di due anni accademici, eccetto per quello di commissariato (ruolo commissari) che avrà la durata di un anno e si svolgerà, come il corso di amministrazione, presso l'Accademia dei servizi di commissariato e di amministrazione militare in Maddaloni.

Per i primi 45 giorni di corso le ammissioni all'Accademia da parte dei vincitori del concorso s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Il corso biennale, ad eccezione per gli ammessi ai corsi automobilistico e di amministrazione, sarà unico per tutti gli allievi.

Al termine del corso, gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Esercito ed assegnati alla fanteria, alla cavalleria, all'artiglieria o al genio, a seconda dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi e, possibilmente, dei loro desiderata.

CONCORSO RISERVATO AI PROVENIENTI DAL COLLEGIO MILITARE ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore ai seguenti limiti minimi

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m. 1,61 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico m. 1,60 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età m. 1,62 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,61 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età: m. 1,63 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,62 se aspiranti ai restanti servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1952, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1952. Per i candidati al corso dei commissari, il limite massimo di età è di 26 anni, da non superarsi alla data di pubblicazione del presente bando;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione autunnale di esami del 1952 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari), all'atto della presentazione della domanda di concorso, devono essere già in possesso di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza;
in economia e commercio;
in scienze politiche;
in scienze economiche marittime;
in scienze coloniali;
in chimica industriale;
in ingegneria industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo, gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 5.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 24 e firmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne non arruolato di leva o non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 18 agosto 1952:

a) al comandante del Collegio militare, se trattisi di allievo di detto istituto;

b) al comandante del Corpo, se trattisi di militare alle armi;

c) al comandante del Distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo;

d) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 6.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni

a) cognome, nome, paternità e data di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prossima sessione autunnale;

c) per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, le materie da riparare;

d) corso prescelto (varie armi [senza specificare alcuna arma], automobilistico, commissari, amministrazione). E' data facoltà ai candidati ai vari corsi (eccetto il commissariato — ruolo commissari —) di designare in linea subordinata un altro corso delle varie armi o servizi pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto. Tali indicazioni potranno essere variate con successiva domanda scritta (carta bollata da L. 24), purchè presentata non oltre il 18 agosto 1952;

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

f) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando dell'Accademia militare in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 7.

Alla domanda devono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 24, contenente i punti riportati nelle singole materie, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1953 tale certificato col diploma originale.

I concorrenti che debbono sostenere esami di riparazione dovranno inviare il titolo di studio direttamente al Comando dell'Accademia appena possibile e comunque non oltre il 1° novembre 1952;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 24), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

d) certificato del casellario giudiziale (carta bollata da L. 85), debitamente legalizzato.

Non saranno accettati, nè certificati penali, nè certificati penali generali.

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vistato per conferma dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 40) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. Quest'atto di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

h) certificato per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e divimato dal prefetto;

i) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

l) dichiarazione (carta bollata da L. 32), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lettera a), n. 3, art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 369. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado qualora il concorrente non conseguisse la nomina ad ufficiale in s. p.;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino 4×6 -) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari), tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conformemente a quanto è specificato nel successivo art. 15.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere c), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di esibire domande e documenti in carta bollata.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Per casi di forza maggiore, il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 8.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il 18 agosto 1952 o insufficientemente documentate.

I candidati comunque non residenti in Italia, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al Comando dell'Accademia militare non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 9.

Alle visite mediche e agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'indentità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 11.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti

a) visita preliminare collegiale (dal 22 al 31 agosto) presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza (ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà loro comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) visita medica di appello: vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i candidati residenti in Sardegne e per quelli comunque non residenti in Italia dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla Commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera c);

c) visita di accertamento definitivo presso la sede dell'Accademia militare in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati abili alla visita preliminare o di appello.

Il risultato è inappellabile.

In conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) per gli aspiranti ai vari corsi (escluso quello di commissariato ruolo commissari)

un esame scritto di cultura generale:

un esame orale di matematica.

b) per gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo commissari);

un esame scritto su di una delle seguenti discipline: diritto pubblico, diritto privato, economia politica. scienza delle finanze, geografia economica;

un esame orale sulle stesse discipline elencate per l'esame scritto.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 18 settembre 1952, alle ore 8,30 presso le sedi dei Comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

Gli esami orali avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare di Modena, a decorrere dal 1° ottobre 1952, in base ai programmi di cui all'allegato n. 2.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità nell'esame scritto e siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera c) del precedente art. 11.

Saranno dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta ed orale), avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 14.

All'atto dell'ammissione i giovani dovranno contrarre la ferma volontaria di due anni, sia nel caso siano stati già arruolati dai Consigli di leva, sia in caso contrario.

Graduatorie di ammissione.

Art. 15.

I posti disponibili verranno conferiti nell'ordine risultante da quattro distinte graduatorie di merito (per gli aspiranti alle varie armi e per gli aspiranti a ciascun servizio), nelle quali i candidati dichiarati idonei agli esami di concorso di cui all'art. 13 nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) per le varie Armi, il servizio automobilistico e di amministrazione:

1) aspiranti in linea principale, in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso.

A parità di media avranno la precedenza i provenienti dal Collegio militare e, successivamente, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2) aspiranti in linea subordinata, in base ai criteri specificati al precedente n. 1);

b) per il servizio di commissariato (ruolo commissari) in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso, maggiorata dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa Commissione esaminatrice — ogni componente della Commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite nel cennato art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI

Art. 16.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera b), si osserveranno, per quanto ha tratto all'ammissibilità al concorso, alle visite mediche, agli esami di concorso, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 14, stabilite per i concorrenti licenziati dagli Istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 17.

Il concorso è riservato ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione autunnale di esami del 1952 uno dei titoli di studio di cui alla lettera g) dell'art. 4, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 18 agosto 1952;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 25° per i sottufficiali dei carabinieri) alla data del presente bando, se aspiranti alle varie armi, al servizio automobilistico o all'amministrazione; il 27° anno di età, alla stessa data, se aspiranti al commissariato (ruolo commissari);

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,62 per i candidati ai corsi di commissariato (ruolo commissari) e di amministrazione];

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 18.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in s. p. nell'Arma propria devono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali del servizio automobilistico possono partecipare al concorso per detto servizio.

Ai servizi di commissariato (ruolo commissari) e di amministrazione possono concorrere i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri) e servizi.

Art. 19.

E' consentito ai sottufficiali delle varie armi di concorrere in linea subordinata (pel caso, cioè, non ottengano l'ammissione alle varie armi) anche all'ammissione al corso del servizio di amministrazione, nonchè ai sottufficiali che abbiano prescelto ai sensi del precedente art. 17, il corso del servizio di amministrazione, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, alle varie armi (semprechè, beninteso, provenienti dalle varie armi).

Non è invece consentito ai sottufficiali aspiranti al servizio di commissariato (ruolo commissari) di designare in linea subordinata altro corso pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto.

Art. 20.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 21.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare apposita domanda su carta bollata da L. 24 al proprio comandante di Corpo, entro il 18 agosto 1952.

Nella domanda, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) il titolo di studio nei termini e con le modalità indicate nella lettera a) del precedente art. 7;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera m) del predetto art. 7;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari) ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 22.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi all'Accademia fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 23.

All'atto della loro ammissione all'Accademia, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi.

DISPOSIZIONI COMUNI AD AMBEDUE I CONCORSI

Art. 24.

Il Comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito nella loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 15, n. 2), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla Commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami e della visita medica di accertamento definitivo.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLIEVI

Art. 25.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di lire 288 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del Comando dell'Accademia, su di un apposito libretto nominativo di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

Art. 27.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere al Comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sui conti correnti intestati ai rispettivi istituti e, precisamente, sul n. 8/12707 per l'Accademia militare e sul n. 6/5011 per l'Accademia dei servizi di commissariato e di amministrazione militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1952
Registro difesa-Esercito n. 24, foglio n. 88. — TEMPESTA

ALLEGATO N. 1.
(Artt. 5 e 6 del bando di concorso).

Modello della domanda di partecipazione ai concorsi

(In carta da bollo da L. 24)
(da compilare per i giovani non ancora arruolati)

Al Comando dell'Accademia militare MODENA

Il sottoscritto (1) . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) domiciliato a Provincia di via . . . n. . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1952-53 per l'ammissione in qualità di allievo al corso di (3) in linea principale, o a quello di in linea subordinata, giusta la facoltà di cui all'art. 6 del bando di concorso.

(4) . . . .

Unisce i seguenti documenti:

. .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

li 1952.

Firma leggibile del padre o di chi ne esercita la patria potestà)

AVVERTENZE

I. — Il termine utile per la presentazione delle domande ai Comandi competenti a riceverle scade improrogabilmente il 18 agosto 1952.

II. — Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore allegare l'atto costitutivo di tutela.

---

(1) Cognome, nome e paternità del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.

(2) Nome, cognome e paternità del giovane.

(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « *varie armi* » senza cioè specificare quale arma.

(4) Per il titolo di studio inserire nella domanda una delle seguenti dichiarazioni a seconda dei casi

« Dichiara che il candidato è in possesso del diploma di che unisce in originale (o copia autentica notarile) ».

oppure:

« Dichiara che il candidato ha conseguito il diploma di

Esibisce però in sua sostituzione il certificato di studio rilasciato dal Preside e legalizzato dal Provveditore agli studi ».

oppure:

« Dichiara che il candidato presume di conseguire nella seconda sessione del corrente anno scolastico il diploma di e che pertanto fa riserva di presentare detto titolo non oltre il 1° novembre 1952 ».

ALLEGATO N. 1-*bis*
(Artt. 5 e 6 del bando di concorso).

Modello della domanda di partecipazione ai concorsi

(In carta bollata da L. 24)
(da compilare dai giovani già arruolati anche se non alle armi)

Al Comando dell'Accademia militare MODENA

Il sottoscritto (1) domiciliato a Provincia di via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1952-53 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (2) in linea principale, o a quello di in linea subordinata, giusta la facoltà di cui all'art. 6 del bando di concorso.

(3) . . . .

Unisce i seguenti documenti:

.

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . il . . . . 1952.

Il concorrente
(Firma leggibile).

AVVERTENZE

Il termine utile per la presentazione delle domande ai Comandi competenti a riceverle scade improrogabilmente il 18 agosto 1952.

---

(1) Cognome, nome e paternità del concorrente.

(2) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi », senza cioè specificare quale arma.

(3) Per il titolo di studio inserire nella domanda una delle seguenti dichiarazioni a seconda dei casi:

« Dichiara di essere in possesso del diploma di . . . che unisce in originale (o copia autentica notarile) ».

oppure

« Dichiara di aver conseguito il diploma di . Esibisce però in sua sostituzione il certificato di studio rilasciato dal Preside e legalizzato dal Provveditore agli studi ».

oppure

« Dichiara che presume di conseguire nella seconda sessione del corrente anno scolastico il diploma di e che pertanto fa riserva di presentare detto titolo non oltre il 1° novembre 1952 ».

ALLEGATO N. 2 (art. 13).

Programma degli esami di concorso per l'ammissione ai corsi delle varie Armi e dei servizi: automobilistico e di amministrazione.

Cultura generale

(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Abitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Abitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà per gli aspiranti alle varie Armi ed al servizio automobilistico su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª, la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria ed una di trigonometria; per gli aspiranti al servizio di amministrazione

su tre tesi estratte a sorte: due di algebra (esclusi gli argomenti di cui alla nota X) ed una di geometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(X \pm a)$. Regola del Ruffini.

3ª tesi: Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita. Disequazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi di equazioni di 1° grado.

5ª tesi: Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Disequazioni di 2° grado.

6ª tesi: Teoremi sui radicali. Equazioni con radicali. Disequazione frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi: Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche. Progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico. Equazioni esponenziali. Progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche. Sistemi e problemi di 2° grado.

Nota X: Gli aspiranti al servizio di amministrazione non sono tenuti alla preparazione sui seguenti argomenti: Progressioni aritmetiche e geometriche. Disequazioni di 1° e 2° grado, frazionarie ed irrazionali.

Geometria

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudini sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale). Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo, diedri e triedri, angoloidi, uguaglianze di figure spaziali, equivalenze dei solidi).

3ª tesi: Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2ª tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

3ª tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4ª tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma degli esami di concorso per l'ammissione al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari)

I Gruppo

DIRITTO PUBBLICO

A) Diritto costituzionale:

1ª tesi: *Il diritto costituzionale in generale*: cenni storici, le fonti, concetto ed aspetti fondamentali dello Stato; la sfera di azione dello Stato; le unioni dello Stato con altri enti; il Governo dello Stato.

2ª tesi: Cittadini e sudditi dello Stato; formazione, modificazioni costituzionali ed estinzione dello Stato; cenni sui vari organi costituzionali; Il Presidente della Repubblica. Il Senato. La Camera dei Deputati. Il Gabinetto.

3ª tesi: *Cenni sulle leggi*: principi generali, le leggi formali, le leggi delegate, decreti legge ed altre ordinanze di necessità, i regolamenti dello Stato e degli enti ausiliari, il diritto non scritto, principi generali della funzione esecutiva e le varie manifestazioni della potestà esecutiva; principi generali sulla giurisdizione; principi generali sulle libertà civili.

B) Diritto amministrativo:

4ª tesi: Concetto di amministrazione e di diritto amministrativo, le fonti del diritto amministrativo. — *I soggetti del diritto amministrativo*: Concetto di ente pubblico, gli enti parastatali, conseguenze della pubblicità degli enti, gli organi e gli uffici, rapporti fra i vari organi, gerarchia ed autarchia, i funzionari o agenti pubblici, esercizio privato di pubblica funzione.

5ª tesi: Gli impiegati pubblici, stato giuridico ed economico degli impiegati, natura giuridica nel rapporto d'impiego, la rappresentanza nel diritto pubblico, organi dell'amministrazione centrale, il Presidente della Repubblica - il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Ministeri.

6ª tesi: Amministrazioni ed aziende autonome, collegi consultivi centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti - l'Avvocatura dello Stato, amministrazione locale, la circoscrizione amministrativa, la Regione, la Provincia, il Comune, il Prefetto e la Prefettura, altri uffici governativi locali di maggiore importanza, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, i consorzi di enti pubblici.

7ª tesi: *Atti e rapporti amministrativi*, concetto di atto amministrativo, caratteri dell'atto amministrativo, forma degli atti amministrativi, figure tipiche degli atti amministrativi, vizi degli atti amministrativi e loro effetti.

8ª tesi: La potestà dell'amministrazione, le prestazioni dell'amministrazione (pubblici servizi), rapporti obbligatori di diritto pubblico, rapporti di diritto privato degli enti pubblici, trasferimento e distinzione dei rapporti di diritto amministrativo.

9ª tesi: *La giustizia amministrativa*: vicende storiche - denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario, azione giudiziaria, distinzione fra diritti ed interessi - giurisdizione amministrativa ordinaria, loro natura giuridica e competenza, ammissibilità del ricorso, ricorso contro ricorso, ricorso incidentale, il giudizio, la decisione e le sue impugnative, giurisdizioni amministrative speciali, l'arbitrato nel diritto amministrativo, conflitti di competenza, di giurisdizione, di attribuzione.

II Gruppo

A) Parte generale:

1ª tesi: Concetto del diritto in generale; diritto oggettivo - distinzione; le fonti del diritto oggettivo; efficacia del diritto oggettivo nel tempo e nello spazio; interpretazione del diritto oggettivo; il diritto soggettivo, distinzione.

2ª tesi: I soggetti dei diritti; le persone fisiche e la loro capacità, cause che modificano la capacità, cessazione della capacità; assenza; gli atti dello stato civile; le persone giuridiche; associazioni e comitati non riconosciuti.

3ª tesi: Oggetto dei diritti: le cose, i beni; vita dei diritti soggettivi: acquisto, modificazione e perdita dei diritti soggettivi; fatti giuridici; i negozi giuridici; elementi essenziali nel negozio giuridico, la volontà; la rappresentanza; la causa; elementi accidentali del negozio giuridico: la condizione, il termine, il modo; imperfezione, inefficacia, invalidità del negozio giuridico; prescrizione; usucapione ed istituti affini.

B) Parte speciale:

4ª tesi: Nozioni fondamentali sul diritto delle persone; nozioni fondamentali sul diritto di famiglia; nozioni fondamentali sul diritto delle successioni; i diritti reali: nozioni generali, caratteri, distinzioni; la proprietà: nozioni, caratteri, limitazioni, modi di acquisto, tutela della proprietà; i diritti reali di godimento; la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto - l'uso, l'abitazione, le servitù; diritti di garanzia: il pegno - l'ipoteca; la comunione.

5ª tesi: Il possesso: nozioni generali, acquisto, perdita e successione nel possesso, accessione, forma del possesso, tutela del possesso; diritti di obbligazione: nozioni generali; vincolo giuridico, obbligazioni naturali; prestazioni; distinzioni delle obbligazioni.

6ª tesi: I soggetti dell'obbligazione; obbligazione con pluralità di soggetti obbligazioni solidali; mutamenti soggettivi dell'obbligazione; adempimento delle obbligazioni; inadempimento delle obbligazioni responsabilità contrattuali; tutela delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

7ª tesi: Le obbligazioni di contratto elementi distinzioni formazioni, modificazioni e cessazioni dei contratti; i contratti speciali in particolare; fatti illeciti; altre fonti di obbligazione; pubblicità degli atti giuridici trascrizioni; prova dei diritti.

III GRUPPO

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

A) PARTE GENERALE:

1ª tesi: Definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze; varie concezioni del fenomeno finanziario; i bisogni collettivi: i pubblici servizi; il patrimonio dello Stato: beni patrimoniali e beni demaniali.

2ª tesi. L'amministrazione del patrimonio dello Stato; le entrate e le spese pubbliche; generalità sulle entrate e loro distinzioni; le entrate pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano; generalità sulle spese pubbliche, varie categorie di spese pubbliche; le spese pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano.

3ª tesi: La finanza tributaria; le entrate derivate in generale; le tasse, le imposte e loro distinzioni; i principi giuridici che regolano le imposte; i principi economici che regolano le imposte; l'oggetto delle imposte; l'accertamento e l'esazione delle imposte; il contenzioso tributario; i ruoli in particolare.

B) PARTE SPECIALE:

4ª tesi: Le imposte dirette in particolare; le imposte indirette in particolare; le tasse in particolare, la finanza locale; conoscenza approfondita della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

GEOGRAFIA ECONOMICA

A) PARTE GENERALE:

5ª tesi: Definizioni, concetto, finalità della geografia economica; gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (acqua, aria, terra); le forme fondamentali della produzione e del commercio; le vie di comunicazione e di scambio.

6ª tesi: I principali vegetali utili all'uomo; cereali, piante zuccherine, alcooliche, nervine, oleifere, foraggere, industriali, produzione, consumo, scambio; i principali animali utili all'uomo e loro derivati: produzione, consumo, scambio; le principali materie prime minerali (con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi).

B) PARTE SPECIALE:

7ª tesi: Generalità fisico-economiche dell'Italia; l'agricoltura, l'allevamento e la pesca in Italia; l'industria in Italia, con particolare riferimento a quella alimentare (molitura, panificazione, pastificazione, conserve, ecc.) a quella tessile e a quella dei cuoiami.

8ª tesi: I principali scambi dell'Italia con l'Estero; bilancia economica e bilancia commerciale; lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia (terrestri, marittimi, aerei); prospettive economiche dell'Italia.

ECONOMIA POLITICA

9ª tesi: I concetti fondamentali dell'economia politica; i fattori della produzione; il lavoro nella evoluzione economica; il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

10ª tesi. Le varie specie di imprese; gli elementi economici delle imprese; le industrie e le macchine; lo scambio di beni; la remunerazione dei servizi.

Roma, addì 5 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(2753)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande per i concorsi per esami a posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1952, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 161, col quale è stato indetto un concorso per esami a posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1952, n. 52;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini utili per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (29 maggio 1952) per la presentazione delle domande per i concorsi per esami a posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1952, n. 52, è prorogato al 31 luglio 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1952
Registro n. 17, *foglio n.* 33

(2797)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per i concorsi a posti di professore straordinario dell'Accademia aeronautica (gruppo A, grado 7°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1952, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 162, col quale sono stati indetti dei concorsi a posti di professore straordinario dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 7°), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1952, n. 52;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detti concorsi;

Decreta:

Il termine (29 maggio 1952) per la presentazione delle domande per i concorsi a posti di professore straordinario dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 7°), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1952, n. 52, è prorogato al 30 giugno 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1952
Registro n. 17, *foglio n.* 32

(2798)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.